

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2147

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

col Ministro delle Partecipazioni Statali

(FRACANZANI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1990

**Norme sulla promozione della partecipazione a società
ed imprese miste all'estero**

ONOREVOLI SENATORI. - La recente evoluzione dei rapporti economici internazionali ha posto in evidenza l'importanza degli investimenti all'estero quale strumento di penetrazione commerciale sui mercati esteri.

Sotto questo aspetto, la costituzione all'estero di società miste rappresenta una tappa importante verso forme di collaborazione economico-industriale idonee a determinare, direttamente o indirettamente, positivi riflessi sui rapporti commerciali.

La creazione di unità produttive all'estero, infatti, da una parte serve a neutralizzare l'impatto di un'eccessiva oscillazione dei tassi di cambio sui prezzi di vendita ed a stabilire più diretti rapporti con i circuiti di commercializzazione per competere con la forte concorrenza estera; dall'altra è resa necessaria dall'esigenza di superare il vincolo finanziario gravante sui Paesi ad economia in fase di rilancio, come tali portati ora a preferire l'investimento estero ad un'ulteriore crescita dell'indebitamento.

Inoltre in molti Paesi, specie ad economia di Stato, la società o impresa mista è quasi l'unico mezzo utilizzabile per potersi introdurre commercialmente su quei mercati.

Il momento internazionale attuale segnato dall'apertura dell'URSS e di altri Paesi a commercio di Stato, ma in particolare della Polonia e dell'Ungheria, verso forme di economia più liberali, con la conseguente tendenza ad ancorare più saldamente al mercato la dinamica degli scambi con l'estero, è particolarmente adatto per sviluppare la partecipazione ad imprese e società miste, come dimostra lo spontaneo proliferare di siffatte iniziative.

Alla pratica degli scambi in compensazione come mezzo per l'acquisizione di macchinari e di tecnologie, i Paesi dell'Est, infatti, a seguito dell'introduzione di elementi di economia di mercato, tendono a

sostituire forme di collaborazione produttiva e commerciale appunto attraverso la costituzione di *joint ventures*.

In tutte le situazioni sopra descritte, l'investimento all'estero in società miste costituisce per le imprese una favorevole occasione per migliorare la struttura complessiva del proprio assetto produttivo e per realizzare una presenza commerciale diretta sui mercati esteri.

Questo sforzo di internazionalizzazione delle imprese, per i ritorni che è legittimo aspettarsi in termini di bilancia commerciale, merita di essere adeguatamente sostenuto, come d'altronde fanno già da tempo altri Paesi industrialmente avanzati, quali gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, il Regno Unito, il Belgio, i Paesi Bassi, la Svezia, dove esistono organismi appositi col compito di promuovere la cooperazione tecnico-produttiva e commerciale fra le imprese nazionali e le imprese estere mediante compartecipazioni azionarie.

In Italia manca del tutto un organismo siffatto. Le possibilità di intervento previste dall'articolo 7 della legge n. 49 del 1987 (agevolazione finanziaria degli investimenti effettuati per la costituzione di *joint ventures* nei paesi in via di sviluppo) non coprono che in minima parte tale esigenza. Restano scoperte tutta una gamma di attività (esplorazione dei mercati, partecipazione minoritaria al capitale, studi di fattibilità, informazione, assistenza contrattualistica) e una vastissima area geoeconomica non suscettibile di interventi.

In particolare, il sostegno va riservato, in via prioritaria, alle piccole e medie imprese che mancano dell'organizzazione, conoscenze e potenzialità necessarie per affacciarsi, da sole, sui difficili mercati esteri e per affrontare le temibili concorrenze degli altri Paesi industrializzati.

In tale prospettiva, già favorevolmente esaminata dal CIPES ed auspicata in varie

sedi, compresa quella parlamentare, si prevede la costituzione di una società finanziaria pubblica, aperta anche a privati, con il compito di coagulare gli interessi compositi che accompagnano i progetti di internazionalizzazione e le risorse atte a realizzarli, attraverso la promozione e la partecipazione al capitale di rischio.

Pertanto, all'articolo 1 è prevista la costituzione di una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 98 miliardi. La partecipazione maggioritaria è sottoscritta per il Ministero del commercio con l'estero dal Comitato di cui al successivo articolo.

Un'altra quota è riservata alla sottoscrizione di Mediocredito centrale e le restanti 18 milioni di azioni sono aperte alla sottoscrizione di enti pubblici, di istituti di credito, di associazioni imprenditoriali e di società a partecipazione statale.

Nel medesimo articolo 1 sono esplicitate le finalità della costituenda SIMEST spa. Esse consistono nell'assunzione di capitale di rischio in imprese e società miste all'estero e nella partecipazione ad altre forme di investimento e di collaborazione industriale e commerciale, con preferenza per le piccole e medie imprese e per l'approntamento di servizi accessori.

Naturalmente, per piccole e medie imprese dovranno intendersi quelle aventi i requisiti previsti dal recente disegno di legge del Governo sugli «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali» (atto Camera 4521), di cui si auspica la celere approvazione.

Per utilizzare strutture già esistenti ed evitare quindi, nei limiti consentiti dalla necessaria autonomia della società, la creazione di altre strutture burocratiche, è previsto che la società, per l'esercizio delle proprie attività, si possa avvalere dei servizi del Mediocredito centrale, istituto competente, ai sensi della normativa vigente, alla concessione di finanziamenti agevolati alle operazioni di esportazione.

All'articolo 2 è prevista l'istituzione di un Comitato tecnico per le direttive che il Ministro del commercio con l'estero è

chiamato ad impartire alla società, sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES. Per il primo anno, i Paesi destinatari, in via prioritaria, dell'attività della società sono la Polonia e l'Ungheria. Negli anni successivi gli orientamenti dell'attività saranno previamente determinati in conformità agli indirizzi generali del CIPES.

La destinazione a favore degli investimenti in Polonia ed Ungheria è particolarmente necessaria in questo delicato momento della loro evoluzione economica e costituisce anche adempimento degli impegni assunti in sede internazionale.

Ritenendo che gli scopi a base dell'assunzione di capitale di rischio da parte della società finanziaria pubblica debbano essere perseguiti entro un ragionevole lasso di tempo, all'articolo 3 è stato fissato in tre anni il termine per la dismissione delle partecipazioni, salvo eventuale proroga al massimo per un altro anno e salvo cessioni anticipate.

Il 50 per cento delle partecipazioni deve essere effettuato mediante conferimento di servizi.

All'atto dello scioglimento della società, è prevista la devoluzione al bilancio dello Stato della quota di pertinenza ministeriale.

In considerazione poi dell'effetto incentivante che dovrà avere l'assunzione di partecipazioni in società estere da parte della società finanziaria pubblica, all'articolo 4 è stato previsto che la quota di partecipazione a società miste all'estero, sottoscritta da operatori italiani, possa usufruire dei finanziamenti agevolati del Mediocredito centrale, a tasso pari al 50 per cento del tasso di riferimento per il credito agevolato del settore industriale.

Nella stessa ottica, è stabilito che le quote di partecipazione suddette possano avere la garanzia assicurativa della SACE per i rischi commerciali e politici.

L'articolo 5, infine, provvede alla copertura finanziaria, assicurata mediante parziale utilizzo dell'accantonamento appostato nella tabella B della legge finanziaria per il 1990.

RELAZIONE TECNICA

L'esigenza di promuovere la collaborazione economica internazionale, al fine di sviluppare rapporti stabili nel reciproco interesse, trova nella costituzione di società ed imprese miste all'estero uno strumento aggiornato ed efficace.

L'Italia manca di questo strumento, previsto ed operante invece in altri Paesi occidentali.

Molti di questi, infatti, hanno già creato società pubbliche finanziarie per l'investimento privato diretto all'estero; tra queste si ricordano la *Commonwealth Development Corporation* (CDC) del Regno Unito, la *Deutsche Entwicklungsgesellschaft* (DEG) tedesca, la *Société belge d'Investissement* (SBI) belga, la PROPARCO francese, il Finnfund finlandese, l'*Overseas Private Investment Corporation* (OPIC) statunitense. Tutte tali società acquistano partecipazioni di minoranza in progetti di investimento estero, privilegiando le piccole e medie imprese.

Il suddetto carattere innovativo, per il nostro ordinamento, dell'intervento previsto dal presente disegno di legge non consente di poter quantificare in maniera puntuale gli obiettivi fisici dello stesso.

In mancanza, perciò, di precedenti dirette esperienze in materia, non può che farsi riferimento ad una serie di considerazioni e di dati indicativi della portata economica del fenomeno, tenendo conto anche delle iniziative assunte dagli altri Paesi industrializzati, quali risultano dai documenti delle Organizzazioni internazionali.

L'interesse a questo tipo di investimenti è molto elevato in Italia grazie alla particolarità del tessuto produttivo nazionale, composto prevalentemente da piccole e medie imprese.

Attualmente in Ungheria operano già 38 società miste italo-ungheresi, mentre esse sono in numero di poco inferiore in Polonia. Il delicato momento che attraversano i Paesi dell'Est europeo rende di particolare attualità e necessità lo strumento in questione.

Le autorità polacche hanno indicato anche i settori di immediato interesse nei quali auspicano investimenti esteri. Essi sono: telecomunicazioni, servizi bancari, energia e petrolchimica, agroindustria, industria farmaceutica, metallurgia, industria leggera (tessili, calzature, carta e cellulosa), attrezzature per l'edilizia.

Fra questi sono state individuate alcune iniziative di cooperazione in settori *export-oriented*, che ammontano complessivamente a 400 milioni di dollari.

L'incremento dell'interscambio italo-polacco è particolarmente augurabile per riequilibrare i conti che attualmente evidenziano un passivo elevato.

Per quanto concerne l'Ungheria, i settori individuati e ritenuti prioritari sotto il profilo della cooperazione sono: industria, miniere, agricoltura e agroindustria, ricerca scientifica, energia, trasporti, turismo e ambiente, per alcune centinaia di milioni di dollari.

Sul piano commerciale, l'importanza della presenza italiana sul mercato ungherese è sottolineata dal passivo registrato (77 milioni di dollari nei primi sei mesi del 1989) a fronte di un interscambio in crescita.

Tra gli altri, la Repubblica federale di Germania, che ha già promosso numerose iniziative sul mercato ungherese contribuendo

all'ammodernamento produttivo del Paese, nel periodo considerato ha ottenuto un attivo di 119 milioni di dollari su un interscambio di 970 milioni di dollari.

Sicuramente un forte contributo a tale interscambio è derivato dagli interventi in *joint ventures*. Infatti, a fronte delle 38 società miste italo-ungheresi, la Repubblica federale di Germania ne ha costituite più di un centinaio.

In sede internazionale, la *International Finance Corporation* (IFC) - secondo dato OCSE riferiti al 30 giugno 1987 - ha assunto partecipazioni azionarie in 404 società di 77 Paesi, per un totale di 1,9 miliardi di dollari, indirizzati su progetti delle piccole o medie imprese.

La dimensione delle cifre sopraesposte dimostra la necessità di approntare uno strumento pubblico in grado di realizzare gli interessi perseguiti e quindi dotato di adeguate disponibilità finanziarie sin dall'inizio.

A tal fine, per il primo anno, si è previsto di dotare la società di un capitale sociale di 98 miliardi, sottoscritto dallo Stato per il 51 per cento e dal Mediocredito centrale per quasi il 30 per cento. Il resto è sottoscritto da altri soggetti.

Tale dotazione appare indispensabile, sia per la vastità delle prospettive economiche e di intervento aperte dal rapido evolversi delle economie dell'Est, sia per soddisfare le prevedibili molteplici richieste, attese le potenzialità delle aree e dei settori già individuati e in cui sono destinate ad operare le nostre imprese.

Infatti, assumendo l'ipotesi di partecipazioni azionarie da parte della finanziaria pubblica limitata, sulla base di un criterio selettivo, al 10-15 per cento degli interventi già individuati nei Paesi prioritariamente indicati (Polonia e Ungheria), ne deriva un impegno finanziario dell'ordine di 100 miliardi circa. Ciò senza contare la convenienza di cogliere altre opportunità di intervento in Paesi della medesima area avviati verso la stessa linea di riforma dei propri sistemi politico-economici.

Negli anni immediatamente successivi, 1991 e 1992, si può sin d'ora prevedere un rapido e crescente sviluppo dello strumento in questione, con l'allargarsi degli interessi delle imprese e la dilatazione delle aree geo-politiche interessate. Già ora nella sola URSS operano 60 *joint ventures* e numerose altre sono state costituite negli altri Paesi dell'Est europeo. Ma tutta l'area dell'Est asiatico e degli altri Paesi a basso reddito è sicuramente interessata ad investimenti congiunti.

Ciò comporterà la necessità di consistenti aumenti di capitale per evitare la stasi delle attività sociali. Tali aumenti sono stati previsti nella misura di lire 200 miliardi per anno, fino a raggiungere un capitale complessivo di poco inferiore ai 500 miliardi.

Di tali aumenti, sono a carico dello Stato lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per mantenere la proporzione tra le rispettive quote inizialmente sottoscritte (51 per cento, 30 per cento, 19 per cento).

Tutte tali spese trovano copertura mediante parziale utilizzo dell'apposito accantonamento di fondo globale «Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero», iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata «Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST spa», con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società miste all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni.

2. La SIMEST spa, anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:

a) a promuovere la costituzione di società miste all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;

b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a società ed imprese miste all'estero, anche già costituite;

c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare *warrants* o diritti di opzione su quote e azioni delle società ed imprese di cui alle lettere *a)* e *b)*, con il limite previsto alla lettera *b)*;

d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera *b)*;

e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;

f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese miste all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese miste, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);

h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese miste all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.

4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST spa non può essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Comitato di cui all'articolo 2 per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227,

nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria e da società a partecipazione statale.

5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.

6. La SIMEST spa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri. Il Ministro del commercio con l'estero nomina quattro membri dello stesso, compreso il Presidente; tre di essi sono designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Il collegio sindacale della SIMEST spa è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

8. La SIMEST spa è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Ministro del commercio con l'estero si avvale del supporto tecnico di un apposito Comitato, da lui nominato. Il Comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato, e composto da sette membri, di cui sei rispettivamente designati dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle partecipazioni statali e dall'organizzazione degli operatori economici del settore industriale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, che durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; ne fanno

altresi parte il Direttore generale della Sezione per l'assicurazione dei crediti all'esportazione (SACE), il Direttore generale del Mediocredito centrale e il Direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato di cui al comma 1 e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST spa, con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate e non possono riguardare Paesi membri delle Comunità economiche europee.

3. Gli interventi della SIMEST spa devono, per il primo anno, riguardare in via prioritaria iniziative da realizzare in Polonia ed Ungheria.

4. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonchè, annualmente, al Parlamento.

Art. 3.

1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST spa ai sensi dell'articolo 1 non possono comunque superare il 15 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa mista e devono essere cedute, a prezzo non inferiore al valore di mercato, entro tre anni dalla prima acquisizione. Il Consiglio di amministrazione può prorogare tale termine al massimo di un altro anno ove le condizioni di avviamento indicate nel progetto abbiano subito modifiche sostanziali non prevedibili.

2. Le cessioni di cui al comma 1 sono effettuate anticipatamente in caso di conse-

guimento degli obiettivi cui l'intervento è finalizzato, ovvero in caso di perdite in due esercizi consecutivi complessivamente superiori ad un terzo del capitale o del fondo sociale della società o impresa mista partecipata.

3. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST spa è subordinata all'impegno degli altri azionisti o partecipanti italiani a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicati ai commi 1 e 2. Tale impegno deve essere garantito con fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, o con altra idonea garanzia.

4. Almeno il 50 per cento delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuato mediante il conferimento di servizi.

5. Le somme rivenienti dalle cessioni effettuate dalla SIMEST spa sono dalla stessa destinate alla realizzazione di nuovi interventi.

6. Allo scioglimento della SIMEST spa il relativo patrimonio è ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello Stato è riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere crediti agevolati agli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST spa, alle modalità, condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. In caso di mancata realizzazione anche parziale della società o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.

3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST spa sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione per l'assicurazione dei crediti all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal Comitato di gestione della medesima SACE.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.